COMUNE DI PORDENONE c_g888
Prot.N. 0044396 / P AOOPN01/GEN
Data: 9 giugno 2022 Class 9-2

Comune di Pordenone

Prot. n.

Ordinanza n. 339/2022
Data 09.06.2022

OGGETTO: Istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione del "1° Motoraduno Città di Pordenone" programmato per domenica 19 giugno 2022, in concomitanza della manifestazione denominata "Festa sul Nonsel".

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI CORDENONS

Vista la richiesta datata 30 maggio 2022 (Prot. Gen. 40896 del 30.05.2022) presentata dal Signor Vian Sergio in qualità di Presidente dell'A.S.D. Moto Club Danilo Vian, con sede in via Cavallotti n° 20 a Roveredo in Piano (PN), organizzatore del "1° Motoraduno Città di Pordenone" motogiro nel contesto della manifestazione in oggetto, con la quale chiede nella giornata di domenica 19 giugno 2022, l'autorizzazione al transito dei motocicli partecipanti alla manifestazione, con il seguente programma:

- ore 08.30 apertura delle iscrizioni e colazione di benvenuto in Piazza XX Settembre,
- ore 11.00 partenza del motogiro con il seguente percorso: Piazza XX Settembre→Piazza Ellero dei Mille→piazza Duca d'Aosta→via Colonna→via Fontane→via San Quirino→via Interna→via San Daniele→COMUNE DI SAN QUIRINO – rientro provenienti dal COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO .... →via Roveredo→via Montereale→Largo San Giovanni→via Oberdan→via Mazzini→Piazza Cavour→Corso Vittorio Emanuele II→via San Marco→via Codafora→via Pola→via Riviera del Pordenone→parcheggio Filanda Marcolin (corsia 1 e 2), dove giungeranno alle ore 13.30 circa e sosteranno in un'area all'uopo predisposta nell'ambito della manifestazione "Festa sul Nonsel";

Richiamata la propria ordinanza N. 337 del 09.06.2022 (Prot. Gen. N. 44334 del 09.09.2022) avente ad oggetto l'istituzione di obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni inerenti la circolazione stradale in occasione della tradizionale "Festa sul Nonsel", prevista dal 17 al 19 giugno 2022;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito); pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto pertanto, per quanto di competenza, accogliere quindi parzialmente le richieste a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori e quindi di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Richiamata l'ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3, 7, 9 e 190 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

ORDINA

nella giornata di domenica 19 giugno 2022 anche in deroga al divieto di sosta e divieto di transito vigente in Z.T.L., vengono istituiti i seguenti divieti e limitazioni:

dalle ore 11.00, orario previsto di partenza del motoraduno e fino all'uscita dei partecipanti dal territorio comunale e rientro, comunque non oltre le ore **13.30**, nelle sotto elencate vie e viali è adottata la **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE**, limitatamente al passaggio dei partecipanti al motoraduno, con il seguente percorso: partenza: ore 11.00 da Piazza XX Settembre→Piazza Ellero dei Mille→piazza Duca d'Aosta→via Colonna→via Fontane→via San Quirino→via Interna→via San Daniele→COMUNE DI SAN QUIRINO – rientro provenienti dal COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ... →via Roveredo→via Montereale→Largo San Giovanni→via Oberdan→via Mazzini→Piazza Cavour→Corso Vittorio Emanuele II→via San Marco→via Codafora→via Pola→via Riviera del

Pordenone→parcheggio Filanda Marcolin (corsia 1 e 2) dove giungeranno alle ore 13.30 circa e sosteranno in un'area all'uopo predisposta nell'ambito della manifestazione "Festa sul Nonsel".

In deroga al divieto di accesso in Zona a Traffico Limitato è consentita la circolazione ai veicoli partecipanti alla manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della manifestazione;

Durante la circolazione nell'itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.).

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:
- adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
- impiegati dal personale dell'organizzazione per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione *"Festa sul Nonsel"* e che espongono apposito pass rilasciato dall'Organizzazione (eccetto attraversamento del Ponte di Adamo ed Eva), purché a velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione.

Altresì:
- il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
- in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

AVVERTE

che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in particolare:
- sia rispettato il percorso previsto;
- la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia e delle norme di sicurezza;
- la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;
- i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché curare che gli stessi osservino le norme del Codice della Strada e le prescrizioni indicate;
- prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per la sfilata;
- sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso, delle aree di sosta dei veicoli partecipanti ed eventualmente del pubblico;
- sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei veicoli partecipanti alla manifestazione nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
- sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di un'adeguata scorta tecnica, composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;
- prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

- sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;
- qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico;
- sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;
- sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
- eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell'organizzazione della manifestazione;
- i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal. C.d.S. e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, dovranno occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla normale circolazione;
- si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del Nuovo Codice della Strada nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, agli obblighi assicurativi, alla revisione, ai limiti di velocità, ecc..

I veicoli partecipanti alla manifestazione dovranno essere conformi alle norme previste per la circolazione dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno rispettare le disposizioni degli artt. 60 e 99 nonché degli artt. 214 e 215 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) se necessario; all'uopo si ricorda che:
- se trattasi di veicoli d'epoca, i veicoli stessi, per poter circolare, dovranno essere provvisti "(...) *di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo(...),*del foglio di via e della targa provvisoria;
- se trattasi, invece, di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade dovranno possedere *" i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (...)*" del Nuovo Codice della Strada all'art. 215.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda.

Si prescrive che gli organizzatori dell'evento rechino appresso copia della presente ordinanza al fine di poterla esibire ai competenti organi in caso di controllo.

DISPONE AGLI ORGANIZZATORI

di attuare le disposizioni:

- vigenti in materia di contrasto e contenimento del rischio di contagio da COVID–19, nonché i protocolli e le linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni;
- in materia di pubblica sicurezza per la gestione della mobilità veicolare e pedonale richiamate dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e la Direttiva ministeriale prot. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, che fissano scrupolose condizioni di *Safety* e *Security*, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni, in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico (posizionamento di elementi fisici su strada per lo sbarramento della stessa, presenza di personale addetto alla sicurezza, ecc.) contenute nel piano di contenimento dei rischi e/o date dagli organi competenti.

DA' ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a

persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 ss e 123., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **All'A.S.D. Moto Club Danilo Vian con sede in via Cavallotti n. 20 a Roveredo in Piano (PN), quale organizzatrice della manifestazione** ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, per l''esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
- **Al Settore IV° "Lavori Pubblici",** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l'organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0434 – 392812 prima della decorrenza del presente atto.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL COMANDANTE
dott. Massimo Olivotto

IL RESPONSABILE U.O.C.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI POLIZIA LOCALE
C.S. Danilo Da Cas